



statali relative ad indennizzo per danni di guerra - Esborso presunto: L. 1.700.000 -

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

La Fabbrica Italiana Pipe Radica (Pontedera) ha presentato all' Istituto domanda di sconto di un indennizzo riconosciuto a suo favore dallo Stato, per danni di guerra, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

L'operazione proposta - che è stata segnalata dalla Soc. "Fininter" per i buoni rapporti assicurativi intercorrenti fra la detta Società e la ditta richiedente - importerebbe un esborso presunto per l' Istituto di L. 1.700.000 e sarebbe rappresentata dallo sconto di 18 delle 20 semestralità nelle quali il detto indennizzo è stato rimborsato.

In caso di accoglimento, dovrebbero essere applicate all'operazione suddetta le condizioni espressamente deliberate dal Consiglio nell'adunanza del 6 giugno 1956 per lo speciale tipo di operazione in esame, e cioè tasso di sconto dell'8% (otto per cento) - trattandosi di semestralità in numero non superiore a 20 - oltre il consueto diritto di commissione "me-